

SOMMARIO

SAGGI

INTERNET AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

di Tommaso Edoardo Frosini

Sommario: 1. La tecnologia in soccorso dei governi. – 2. Diritti e libertà in internet durante l'epidemia. – 3. Garantire il diritto di accesso a Internet.

Attraverso Internet si possono esercitare diritti e libertà costituzionali, anche e soprattutto durante una situazione di emergenza dovuta al coronavirus. È fondamentale garantire il diritto di accesso a internet.

Constitutional rights and freedoms can be exercised through the Internet, also and especially during an emergency like the one due to coronavirus. It is essential to guarantee the right of internet access.

IL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI DATI NON PERSONALI TRA BENEFICI E CRITICITÀ

di Aurora Cavo

Sommario: 1. Introduzione. – 1.1. Industria 4.0 e nuove tecnologie dell'informazione: profili generali. – 2. Il Regolamento UE 2018/1807: la nascita della quinta libertà nel mercato unico. – 2.1. L'oggetto e l'ambito di applicazione. – 2.2. Portabilità dei dati e autoregolamentazione: i benefici per gli utenti professionali. – 2.3. Sicurezza dei dati e certificazioni. – 3. Aspetti critici. a) L'interazione con il Regolamento UE 2016/679 e gli insiemi di "dati misti". – 3.1. b) Mutamenti tecnologici e deanonimizzazione dei dati. – 3.2. c) Proprietà dei dati versus interoperabilità? – 4. Conclusioni.

Con l'emanazione del Reg. UE 2018/1807 è stata introdotta la quinta libertà nel mercato unico, nell'attuale contesto evolutivo caratterizzato dalla crescita dell'Industria 4.0 e dalla diffusione di nuove tecnologie quali I.A., Big Data e IoT. Nell'intento di rimuovere gli ostacoli alla mobilità dei dati non personali all'interno dell'Unione Europea, originati da barriere poste alla circolazione dei dati, dal contenuto del "Regolamento sui dati non personali" possono scaturire effetti eminentemente positivi, in particolare per gli utenti professionali, in virtù del principio cardine di portabilità dei dati e degli ampi spazi concessi all'autoregolamentazione. Si evidenziano tuttavia taluni profili critici nella sua concreta applicazione, a confronto, primariamente, con il GDPR.

The entry into force of the Regulation (EU) 2018/1807 has introduced the fifth freedom in the Single Market. This regulation has increasingly acquired more visibility thanks to the growth of Industry 4.0 and the circulation of new technologies, such as A.I., Big Data and IoT. The content of the "Non-Personal Data Regulation" might have eminently positive effects, with the intent to remove obstacles affecting the mobility of non-personal data within the European Union. Benefits are provided to professional users, in virtue of the cardinal principle of data portability and the wide space left to self-regulation. However, there are some critical issues regarding the sensible application of these provisions, especially, above all, with GDPR.

GENERAL DATA PROTECTION REGULATION E RESPONSABILITÀ CIVILE PER ILLECITO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: IL REGIME APPLICABILE AL DATA PROTECTION OFFICER

di Emilio Tosi

Sommario: 1. La nuova responsabilità civile per trattamento illecito dei dati personali delineata dall'art. 82 GDPR: le figure soggettive tipizzate. – 2. Illiceità della condotta per violazione dei precetti conformativi: gestione e prevenzione del rischio da trattamento dei dati. – 3. Polifunzionalità della responsabilità civile per illecito trattamento dei dati personali e danno risarcibile. – 4. Responsabilità per illecito trattamento e oggettivazione del rischio correlato. – 5. Il problema del regime applicabile alla responsabilità civile del Data Protection Officer. – 6. Conclusioni.

Il *General Data Protection Regulation* (GDPR) delinea la nuova disciplina in materia di responsabilità civile per trattamento illecito dei dati. La violazione dei precetti conformativi del GDPR da parte del Titolare e Responsabile obbliga tali soggetti al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subiti dall'interessato. Si evidenzia il problema del regime applicabile alla responsabilità del *Data Protection Officer*. Inoltre, l'art. 82 del GDPR segna la riemersione della funzione deterrente-sanzionatoria del danno non patrimoniale.

The General Data Protection Regulation (GDPR) outlines the new rules with reference to the civil liabilities for unlawful data processing. Infringement of the binding rules of GDPR by Data Controller and Data Processor entitle these subjects to restore material damages and immaterial damages

(*) Gli abstract sono redatti dai singoli Autori dei saggi e delle note, e rivisti dal prof. Bruno Tassone.

suffered by Data Subject. It has to be highlighted the problem of the legal regime applicable to Data Protection Officer. Furthermore, GDPR's Art. 82 marks the re-emergence of a prevention-sanction function of the immaterial damage.

TURBO INGIUNZIONE DINAMICA. IL FUTURO DELLA TUTELA DELLE OPERE CINEMATOGRAFICHE E NON SOLO

di Giuseppe Cassano e Bruno Tassone

Sommario: 1. Novità giurisprudenziali in tema di ingiunzione dinamica. – 2. La richiesta di misure sufficientemente efficaci per garantire una tutela effettiva dei diritti di proprietà intellettuale. – 3. Ingiunzione dinamica e canoni di correttezza e buona fede.

Gli Autori prendono lo spunto da due provvedimenti cautelari del Tribunale di Milano per passare in rassegna le varie problematiche sostanziali e processuali connesse al nuovo istituto della c.d. “ingiunzione dinamica”, anche alla luce dei pochi precedenti italiani e della elaborazione compiuta in sede europea. Il contributo si conclude con riflessioni di più ampio respiro con riferimento al tema del bilanciamento fra i diritti di proprietà intellettuale e altri, fra cui il diritto alla privacy.

The Authors start from commenting two precautionary measures issued by the Tribunal of Milan to review the various substantial and procedural problems surrounding the so-called “dynamic injunction”, also to the light of the few Italian precedents and the elaboration carried out in the European context. Eventually, the essay offers some wider reflections on the issue of the balancing between intellectual property and others rights, including the right to privacy.

GIURISPRUDENZA

EUROPEA

LEGITTIMO MONITORARE LE INTENZIONI DI VOTO MEDIANTE “APP”: È ESERCIZIO DELLA LIBERTÀ DI ESPRESSIONE

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo; Grande Camera; sentenza 20 gennaio 2020, Appl. no. 201/17

commento di Alessio Scarcella

Sommario: 1. La libertà di espressione nell’era di Internet. – 2. Il caso esaminato dalla Grande Camera ed i precedenti della Corte europea dei diritti umani. – 3. La normativa italiana in materia di segretezza del voto.

La Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo, in un caso in cui si discuteva della legittimità della decisione delle autorità giudiziarie ungheresi di infliggere una multa nei confronti di un partito politico che aveva lanciato un’applicazione per smartphone che consentiva agli elettori di fotografare, caricare in modo anonimo e commentare i voti non validi espressi durante un referendum sull’immigrazione nell’anno 2016, con una schiacciante maggioranza (16 voti favorevoli e 1 contrario), ha riscontrato la violazione dell’art. 10 (diritto alla libertà di espressione) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La Corte ha riscontrato in particolare che la disposizione del diritto elettorale nazionale invocata dalle autorità (una violazione del principio dell’esercizio del diritto conformemente allo scopo normativamente richiesto) non aveva consentito al partito politico di prevedere la possibilità di essere sanzionato per aver fornito tale “app”, che aveva costituito un esercizio della libertà di espressione. La notevole incertezza sui potenziali effetti della disposizione aveva superato ciò che era accettabile ai sensi della Convenzione e la mancanza di sufficiente tassatività nella previsione di legge, idonea ad escludere qualsiasi possibile arbitrio e consentire al partito politico di regolare di conseguenza il proprio comportamento, aveva determinato una violazione della norma della Convenzione. La questione, di grande interesse, investe il tema dei rapporti tra nuove tecnologie e libertà di espressione e le possibili ricadute che la decisione assunta può avere sul nostro ordinamento giuridico.

The Grand Chamber of the European Court of Human Rights, in a case where was being discussed the legitimacy of the Hungarian judicial authorities’ decision to impose a fine on a political party that launched a smartphone application that allowed voters to photograph, upload anonymously and comment on the invalid votes cast during an immigration referendum in 2016, with an overwhelming majority (16 in favor and 1 against), found the violation of art. 10 (right to freedom of expression) of the European Convention on Human Rights. The ECHR held, in particular, that the provision of national electoral law invoked by the authorities (a violation of the principle of exercising the right in accordance with the purpose required by law) did not allow the political party to foresee the possibility of being sanctioned for providing such “app”, which was an exercise of the freedom of expression. The considerable uncertainty about the potential effects of the provision had exceeded what was acceptable under the Convention and the lack of sufficient obligatory nature in the provision of the law, capable of excluding any possible arbitrary action and allowing the political party to regulate its behavior accordingly, had determined a violation of the said article of the Convention. The issue, of great interest, concerns the theme of the relationship between new technologies and freedom of expression and the possible consequences that the decision taken may have on our legal system.

CIVILE

LA COMPLESSA VICENDA DEI RIDERS DI FOODORA: FRA QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO E DISCIPLINA APPLICABILE

*Corte di Cassazione; sezione lavoro; sentenza 24 gennaio 2020, n. 1663**commento di Pasqualino Albi*

Sommario: 1. Il caso. – 2. Alla ricerca di nuove radici protettive. – 3. Quale disciplina applicabile? – 4. I nodi critici della sentenza: alcune osservazioni conclusive.

Il contributo esamina gli esiti interpretativi cui è pervenuta la sentenza della Corte di Cassazione 24 gennaio 2020, n. 1663 concernente la disciplina applicabile ai rapporti di lavoro dei ciclo-fattorini di Foodora. Tale pronuncia, nel tentativo di farsi carico delle manchevolezze e delle contraddizioni del legislatore, giunge ad una soluzione inevitabile, ma che non appare risolutiva di ambiguità che, purtroppo, continuano a permanere.

The commentary focuses on the Court of Cassation's ruling 24 January 2020, no. 1663 concerning the rules applicable to the employment relationship of Foodora's riders. In the attempt to take responsibility for the shortcomings and contradictions of the legislator, this pronouncement adopts an inevitable solution, but it does not resolve ambiguities which, however, continue to persist.

L'UTILIZZABILITÀ DEI RISULTATI DELLE INTERCETTAZIONI MEDIANTE CAPTATORE INFORMATICO NEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DI MAGISTRATI

*Corte di Cassazione; sezioni unite civili; sentenza 15 gennaio 2020, n. 741**commento di Biagio Monzillo*

Sommario: 1. La decisione. – 2. La sentenza "Scurato": quello che le Sezioni unite non dicono. – 3. L'art. 6 d.lgs. n. 216 del 2017. – 4. La (in)utilizzabilità trasversale del captatore.

Le Sezioni unite civili hanno sancito l'utilizzabilità dei risultati delle captazioni effettuate mediante captatore informatico nel procedimento disciplinare a carico di magistrati. La decisione suscita molte perplessità, alla luce dei principi costituzionali e del quadro normativo vigente.

The Supreme Court established that the wiretaps obtained via trojan horse can be admitted as evidence in the disciplinary proceedings against a member of the judiciary. The decision deserves a sharp criticism, because of its inconsistency with the existing regulatory framework.

LE IMMAGINI ESTRATTE DAI SOCIAL NETWORK QUALI PROVE DELL'INFEDELTÀ CONIUGALE AI FINI DELLA DOMANDA DI ADDEBITO

*Corte di Appello Dell'Aquila; sentenza 16 dicembre 2019, n. 2060**commento di Livia Aulino*

Sommario: 1. Il caso – 2. La violazione dell'obbligo di fedeltà ai fini della dichiarazione di addebito della separazione. – 2.1. La condotta rilevante ai fini della violazione dell'obbligo di fedeltà. – 2.2. L'efficacia causale della violazione dell'obbligo di fedeltà prodromica alla richiesta di addebito. – 2.3. Le prove estratte da Internet ed utilizzabili nei procedimenti di diritto di famiglia. – 2.4. L'obbligo di coabitazione. – 3. L'inclusione della rata di mutuo nella determinazione dell'assegno di mantenimento. – 4. Conclusione.

L'utilizzo di Internet e dei social network ha portato ad un dibattito nel diritto di famiglia sul ruolo delle nuove tecnologie nella fase di scioglimento del rapporto coniugale. Da qui l'esigenza di definire il quadro probatorio che legittima la addebitabilità nelle cause di separazione, allorquando, sempre più spesso, le immagini estratte dai social network vengono utilizzate al fine di provare l'infedeltà coniugale. Con la sentenza in commento, la Corte d'Appello dell'Aquila – pur riconoscendo alle rappresentazioni meccaniche valore di piena prova ai sensi dell'art. 2712 c.c. – ha ritenuto che le foto pubblicate su social network non fossero sufficienti a provare la violazione dei doveri di fedeltà, coabitazione e assistenza materiale e morale tali da causare una crisi coniugale. Nel presente contributo verrà, altresì, analizzato il significato giuridico del termine fedeltà ed il suo mutamento storico, nonché l'efficacia causale della violazione di tale obbligo ai fini della richiesta di addebito della separazione.

The use of the Internet and social networks has led to a debate in the family law context on the role of new technologies in the phase of dissolution of the marriage. Hence the need to define the evidentiary framework that legitimizes the claim of chargeability in the causes of separation, when more and more often, the images extracted from social networks are used in order to prove marital infidelity. The Court of Appeal of L'Aquila recognized the photographic reproductions full proof value in accordance with the article 2712 of Italian Civil Code; nevertheless, the judgement held that the images published on the social network were not suitable to prove the violation of the duties of loyalty, cohabitation, and assistance such as to cause a marital crisis. In this essay it will also be analyzed the legal meaning of the term fidelity and its historical change as well as the causal effectiveness of the law of this obligation for the purposes of requesting the separation charge.

DISATTIVAZIONE AD NUTUM DEL PROFILO FACEBOOK: QUALE SPAZIO PER LA TUTELA CAUTELARE EX ART. 700?

*Tribunale di Roma, sez. dir. persona e immigrazione; ordinanza 23 febbraio 2020**Tribunale di Siena, sez. unica civile; ordinanza 19 gennaio 2020**commento di Marcello Stella*

Sommario: 1. Inquadramento processual-civilistico della questione, oppostamente risolta dai tribunali di Roma e Siena. – 2. Strumentalità del diritto di credito rispetto ad interessi di rango primario e cautela anticipatoria. – 3. Il limite della cautela anticipatoria è lo scioglimento del contratto per recesso del prestatore del servizio. – 4. La cautela anticipatoria rimane possibile a fronte di disattivazioni del profilo temporanee o “non qualificate”.

Dopo il risonante caso deciso dal tribunale di Roma il 12 dicembre 2019, che ha ordinato cautelatamente al gestore di un social network di riattivare il profilo di una associazione partitica, si impongono alla attenzione due nuovi precedenti in cui il tribunale di Roma e il tribunale di Siena si cimentano con domande cautelari di utenti di Facebook rimasti vittime di disattivazione unilaterale (nel caso senese senza preavviso) del proprio profilo. L'esito è però diametralmente opposto rispetto a quello sortito dal primo precedente capitolino di fine 2019. L'inquadramento di questo nuovo filone casistico con gli strumenti del diritto processuale civile classico porta ad esprimere cauta adesione per l'esito raggiunto nel caso senese, sia pure per una via motivazionale diversa da quella posta a fondamento del rigetto della domanda dal giudice della cautela.

Following the well-known case decided by the court of Rome on December 12, 2019, which provisionally ordered the provider of a social network to reactivate the account of a political association, there are two new precedents issued by the courts of Rome and Siena, dealing again with claims for interim relief brought by Facebook users, whose accounts were unilaterally deactivated (without notice in the case before the Siena court) by the service provider. The outcome is however completely different with respect to the prior decision rendered by the court of Rome at the end of 2019. A systematic review of the above innovative case-law from the classic civil procedure law perspective allows the Author to carefully express his approval of the outcome reached by the Siena court, although through a different line of reasoning towards the rejection of the claim for interim relief.

I MINORI E LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE NELL'USO DELL'ODIERNA TECNOLOGIA TELEMATICA

*Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta; sentenza 8 ottobre 2019**commento di Corrado Marvasi*

Sommario: 1. La vicenda e l'exkursus motivazionale. – 2. Tutela della personalità del minore e bilanciamento degli interessi. – 3. La fattispecie criminosa. – 4. Il raccordo educativo tra scuola e famiglia.

Nell'odierno contesto storico la responsabilità genitoriale necessita di una particolare attenzione rivolta all'uso dei moderni sistemi informatici ad opera dei figli minorenni. L'attenzione deve contemperare la libera espressione che spetta alla prole con un corretto impiego dei relativi strumenti, per la capacità di questi ultimi di mettere in contatto un'infinita piattaforma di persone. Il monitoraggio deve quindi vertere sul controllo della qualità e quantità dei contenuti in grado di determinarsi attraverso messaggi e rapporti sia con coetanei che con adulti.

In the today's historical context, parental responsibility requires a special attention with reference to the use of modern computer systems by minors. Indeed, a particular attention must be addressed to such an issue so as to balance the free speech right that belongs to children and the correct use of the related tools, keeping in mind that the latter ones may put in touch the user with an indefinite number of people. Monitoring must therefore focus on the quality and quantity of the control over the contents capable of being exchanged through the messages and relationships among both peers and adults.

PENALE

LA NON (PIÙ) NECESSARIA SUSSISTENZA DEL REQUISITO DELL'ETEROPRODUZIONE: UNA CONTROVERSA “LETTURA AGGIORNATA” IN TEMA DI CESSIONE DI SELFIE PEDOPORNOGRAFICO

*Corte di Cassazione; sezione III penale; sentenza 12 febbraio 2020, n. 5522**commento di Pierluigi Guercia*

Sommario: 1. Il caso: gli antitetici approdi delle pronunce di merito. – 2. Il necessario punto di partenza: sintetica riconduzione all'evoluzione normativa dell'art. 600-ter c.p. – 3. I precedenti difformi nella giurisprudenza di legittimità: l'imprescindibile richiamo all'elemento costitutivo dell'utilizzo strumentale dei minori ad opera di terzi. – 4. Il rovesciamento prospettico in Cass. pen., sez. III, 21 novembre 2019, n. 5522: dal reato di produzione di materiale pedopornografico alla rilevanza del materiale pornografico *ex se*. – 5. Brevi note conclusive.

L'autore intende analizzare le prospettazioni ermeneutiche caratterizzanti il più recente arresto della Corte Suprema in materia di pornografia minorile. In *medias res*, i giudici di legittimità pervengono alla predisposizione di una “lettura aggiornata” della normativa, incardinata sul superamento della necessaria sussistenza dei requisiti di alterità e di diversità tra “utilizzatore” e minore “utilizzato”, richiesti dal primo comma dell'art. 600-ter, c.p., ai fini della configurazione della condotta, disciplinata dal quarto comma del medesimo articolo, di cessione, anche a titolo gratuito, del materiale pornografico. La presente conformazione interpretativa, pur sicuramente animata dal desiderio di porre rimedio a delicati vuoti di tutela, relativi alle pratiche del c.d. sexting, attraverso un tentativo di

ricomprensione delle predette ipotesi nella sfera di applicabilità della fattispecie ex art. 600-ter, non riesce tuttavia a superare le riserve connesse al rispetto del principio di stretta legalità in materia penale, nel punto in cui sostiene la possibilità che la giurisprudenza possa estendere l'ambito applicativo di norme penali, in base all'assunto per cui la previsione penale debba adattarsi ai processi evolutivi, disvelando, in ultima analisi, un insanabile contrasto con il principio di tassatività.

The author analyzes the hermeneutic perspectives characterizing the most recent decision of the Supreme Court in relation to child pornography. On the merits of the case, the judges of legitimacy provide for an "updated reading" of the legislation, based on the necessary subsistence of the requirements of otherness and diversity between "user" and minor "used", required by the first paragraph of art. 600-ter, c.p., for the purposes of the configuration of the conduct, governed by the fourth paragraph of the same article, of the sale, also free of charge, of pornographic material. This interpretive conformation, although certainly inspired by the desire to remedy delicate gaps in the protection, relating to the practices of the so-called sexting, through an attempt to re-understand the above hypotheses in the sphere of applicability of the case ex art. 600-ter, it fails to overcome the reserves associated with respecting the principle of strict legality in criminal matters, where it argues that case-law may extend the scope of criminal rules, on the basis of the assumption that the Criminal prediction must adapt to evolutionary processes, ultimately revealing an insatiable contrast with the principle of precision of criminal law.

L'IMPIEGO PROCESSUALE DEI MESSAGGI INVIATI MEDIANTE L'APPLICAZIONE TELEGRAM TRA "SCORCIATOIE" PROBATORIE E MASSIME DI ESPERIENZA INFORMATICHE

Corte di Cassazione; sezione VI penale; sentenza 17 gennaio 2020, n. 1822

commento di Marco Pittiruti

Sommario: 1. Il caso. – 2. La documentazione ex post dei flussi informatici. – 3. Conversazioni a mezzo Telegram e prova documentale. – 4. "Scorciatoie" probatorie e tutela della genuinità del dato informatico. – 5. Telegram e massime di esperienza informatiche.

La Corte di Cassazione torna ad occuparsi di *digital evidence* con particolare riferimento all'impiego, a fini processuali, delle *chat* intercorse mediante l'applicazione *Telegram*. L'inquadramento sistematico di tali dati probatori nell'ampia categoria della prova documentale ispira qualche riflessione sulla necessaria tutela dei canoni di genuinità e non alterazione del dato informatico, mentre l'equazione implicitamente evocata tra l'utilizzatore dell'applicazione e un soggetto dedito ad attività illecite induce a soffermarsi sul sempre maggiore impiego, nelle aule giudiziarie, di massime di esperienza di tipo informatico.

The Court of Cassation is once more concerned with digital evidence, in particular with the use, in the criminal trial, of chats that took place through the Telegram application. The systematic classification of this kind of evidence in the broad category of documentary evidence inspires some reflection on the necessary protection of the criteria of genuineness and integrity of digital data, while the suggested equation of the user of the application to a subject engaged in illegal activities induces to reflect over the increasing use of computer-based arguments in courtrooms.

LA TRUFFA SUSSISTE INDIPENDENTEMENTE DALLA PROVA DELL'INDISPONIBILITÀ DEL BENE OGGETTO DI VENDITA ONLINE

Corte di Cassazione; sezione II penale; sentenza 4 dicembre 2019, n. 51551

commento di Annalisa Benevento

Sommario: 1. La truffa nelle vendite online: modalità di condotta e rischi per l'acquirente. – 2. Il caso concreto e l'omesso accertamento dell'indisponibilità del bene venduto. – 3. Considerazioni conclusive.

L'autrice ha analizzato il fenomeno delle vendite online soffermando l'attenzione sugli aspetti patologici del commercio telematico ed in particolare sulle truffe commesse a mezzo internet dai falsi venditori ai danni degli utenti-consumatori. Dopo una preliminare analisi sulle possibili modalità della condotta illecita, è stata approfondita la tematica relativa all'accertamento processuale degli elementi idonei a configurare gli "artifici e raggiri" necessari per la sussistenza del reato. È emerso che nell'ambito delle truffe online la ricerca della prova risulta molto complessa considerato il particolare contesto in cui si sviluppa il rapporto negoziale e la quasi totale assenza di una trattativa tra i soggetti coinvolti. L'accertamento, pertanto, appare semplificato poiché la tendenza sembra essere quella di attribuire disvalore penale alla condotta complessivamente realizzata dal soggetto agente prescindendo da un'indagine mirata alla ricerca dei singoli elementi tipici della fattispecie.

The author analyzes the phenomenon of online commerce, focusing on its pathological aspects and, in particular, on the frauds committed by false sellers against consumer users through the internet. Following a preliminary analysis of the possible modalities of the illegal conduct, the issue relating to the procedural verification of the necessary elements required to configure the "artifices and conspiracies" for the perpetration of the crime was examined in depth. It emerges that in the context of the online fraud, the research of evidence is very complex, considering the particular situation in which the negotiation develops and the almost total lack of negotiation between the parties involved. The discovery, therefore, appears simplified, given that the tendency seems to attribute criminal value to the overall conduct carried out by the agent, regardless of an analysis aimed at seeking out the single elements that compose the type of crime.

COVID-19 E UDIENZE PENALI: BREVI RIFLESSIONI

*Tribunale di Isernia; ordinanza 23 marzo 2020**commento di Giorgio Spangher*

Sommario: 1. Verso una propensione alla informatizzazione. – 2. Il dato testuale “camera di consiglio”. – 3. Il tema dell'emergenza. – 4. Conclusioni.

Dopo un breve excursus concernente le finalità cui tende la normativa dei collegamenti audio-video a distanza nel processo penale, l'A. prende in esame specificamente alcuni aspetti di novità introdotti al riguardo dal d.l. 17 marzo 2020, n. 18, pervenendo a riflessioni più ampie sul giudizio di fondo che – in un periodo di emergenza sanitaria – può essere espresso nei confronti della celebrazione dei processi “da remoto”, senza ostracismo alcuno ma nella consapevolezza dell'esistenza di talune, inesorabili, limitazioni al diritto di difesa.

After a brief review on the purposes which inspire the regulation of remote audio-video connections in criminal proceedings, the Author specifically examines some of the new rules introduced in this regard by the legislative decree of March 17, 2020, no. 18. The essay then offers a broader reflection on the fundamental evaluation which – in a period of health emergency – can be expressed about the celebration of trials by “remote access”, without any bias but with the awareness of the existence of certain, inexorable, limitations to the right of defense.

AMMINISTRATIVA

LA COMPLESSITÀ DELLA DIGITALIZZAZIONE E DELL'USO DEGLI ALGORITMI NELLA PA

*Consiglio di Stato; sezione VI; sentenza 13 dicembre 2019, n. 8474**commento di Mariangela Ferrari*

Sommario: 1. Ammissibilità dell'utilizzo degli algoritmi nell'esercizio del potere amministrativo. – 2. La formazione della decisione amministrativa. – 3. Sulla piena conoscibilità a monte del modulo e dei criteri applicati. – 4. Tra esigenze contrastanti di trasparenza, riservatezza e segreto industriale o commerciale. – 5. Sul versante della verifica degli esiti e della relativa imputabilità. – 6. Il principio di non esclusività della decisione algoritmica. – 7. Il principio di non discriminazione. – 8. Conclusioni.

Il Consiglio di Stato, auspicando un'ampia digitalizzazione dell'attività amministrativa, affronta la questione dell'utilizzo degli algoritmi permesso a talune condizioni: 1. la conoscibilità a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati dall'algoritmo e 2. la possibilità di verifica di logicità e legittimità della scelta e degli esiti affidati all'algoritmo, da parte dell'organo titolare del potere e con ciò responsabile. Tale approccio, teoricamente valido, appare in realtà poco garantista dei diritti fondamentali dell'individuo potenzialmente coinvolto, stante la difficoltà per la PA e per i cittadini di comprendere linguaggi, moduli e logiche algoritmiche applicate, oltre alla mancanza di normativa adeguata. Servono tempo e investimenti per raggiungere tali frontiere, auspicabili, ma al momento semplicemente futuribili. Meglio avere cautela ed evitare estensioni algoritmiche all'attività amministrativa discrezionale.

The Council of State, hoping for a wide digitization of the public administration, addresses the issue of the use of algorithms allowed under two conditions: 1) the early knowability of the form used and the criteria applied by the algorithm and 2) the possibility to verify the logic and legitimacy of the choice as well as the results entrusted to the algorithm, by the administrator holding the power and thereby responsible. This approach, theoretically valid, appears to bring a weak guarantee of the fundamental rights of the individual potentially involved, given to the difficulty for the public sector and for citizens to understand the languages, modules and algorithmic logics applied, not mentioning the incomplete legislation on the matter. It takes time and investment to reach these desirable, but in these days only futuristic, goals. Therefore, it is more advisable to be cautious and avoid the use of algorithms in discretionary administrative activities.

LE VALUTE VIRTUALI, TRA FENOMENO TECNOLOGICO, DEFINIZIONI NORMATIVE E TRATTAMENTO FISCALE

*T.a.r. Lazio; sezione II ter; sentenza 28 gennaio 2020, n. 1077**commento di Andrea Di Gialluca, Sara Garsia e Vincenzo Giunta*

Sommario: 1. Il caso esaminato dal T.a.r. Lazio. – 2. Il quadro tecnologico. – 3. Il quadro normativo. – 3.1. La disciplina incompleta della DLT: il d.l. 14 dicembre 2018 n. 135 (cd. decreto semplificazioni). – 3.2. Moneta (elettronica) e valuta (virtuale): tra Testo Unico Bancario e normativa antiriciclaggio. – 3.3. La finalità di investimento. – 3.4. Il trattamento fiscale delle “valute virtuali”: la disciplina sostanziale ai fini delle imposte dirette. – 3.5. Il trattamento fiscale delle “valute virtuali”: la normativa sul monitoraggio fiscale e l'IVAFAE. – 4. Considerazioni conclusive.

L'inserimento ad opera delle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione Redditi PF 2019 delle valute virtuali nel quadro RW tra i redditi finanziari di provenienza estera è stato ritenuto legittimo dal T.a.r., che da un lato ha operato una interpretazione degli obblighi dichiarativi previsti dalla normativa sul monitoraggio fiscale e dall'altro ha accolto una (apprezzabile) definizione “funzionale” del fenomeno delle valute virtuali, riconducendone la tassazione alle pertinenti forme esistenti.

The T.a.r. decision at stake deems legitimate the inclusion of virtual currencies among financial income of foreign origin in the RW framework disposed by the instructions for completing the 2019 Individual Tax Return. On the one hand, the Tribunal bases its decision on the interpretation of the reporting obligations imposed by the tax monitoring legislation; on the other hand it develops an (appreciable) “functional” definition of virtual currencies, relating their taxation to relevant existing categories.

PRASSI

LA CERTIFICAZIONE DEI CONSENSI RACCOLTI ONLINE

di Emanuele Casadio

Sommario: 1. Il dato come cespite aziendale strategico. – 2. Valutazione del valore probatorio delle firme elettroniche. – 3. Lo standard ISO/IEC 27037:2012 e l'acquisizione forense. – 4. I consensi acquisiti in maniera forense. – 5. Conclusioni.

La verificabilità dei consensi espressi è un tema attuale, che può risultare di interesse anche per quanto concerne la sottoscrizione online di contratti che non richiedono la forma scritta obbligatoria per legge, come ad esempio i contratti stipulati in modalità “point & click”. Per ognuna delle metodologie adottate è necessario valutare il loro valore probatorio, differenziando tra firme elettroniche semplici, avanzate e qualificate, nonché il loro impatto in termini di migliore o peggiore esperienza utente. Viene infine proposto un approccio innovativo di firma elettronica basato su uno standard informatico di informatica forense (ISO/IEC 27037:2012).

The verifiability of the expressed consents is a very actual issue, which may also be interesting with regard to the signing process of contracts not in writings, such as contracts stipulated in “point & click” mode. Depending on the adopted techniques, it is necessary to evaluate their probative value, differentiating between simple, advanced and qualified electronic signatures, as well as their impact in terms of better or worse user experience. Finally, a novel electronic signature approach based on a computer forensic IT standard (ISO / IEC 27037: 2012) is proposed.

L'EFFICACIA PROBATORIA DELLA MAIL NON CERTIFICATA

di Vincenzo Colarocco e Marta Cogode

Sommario: 1. La prova nell'era digitale. – 2. L'efficacia probatoria del documento informatico. – 2.1. Le diverse tipologie di firme. – 2.2. Requisiti di forma ed efficacia del documento sottoscritto digitalmente. – 3. Il valore probatorio delle e-mail ordinarie e gli orientamenti giurisprudenziali. – 3.1. Il disconoscimento delle riproduzioni informatiche. – 4. Conclusioni.

Il presente contributo intende offrire una panoramica generale della prova civile nell'era della digitalizzazione. In particolare si approfondirà il tema dell'efficacia probatoria del documento informatico con particolare riguardo alle e-mail non certificate e agli orientamenti giurisprudenziali succedutisi sul punto.

This paper is intended to provide a general overview of civil evidence in the age of digitalization. In particular, it will examine the degree of proof of the electronic document, with particular regard to non-certified e-mails and the jurisprudential guidelines that have followed on this point.

